

R.G. Vol. Giur. 570/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

Procedimento n.270/22 vol.giur. per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art.7 D.L. n.118/2021 convertito in L.n.147/2021

proposto da s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. del foro di Ferrara

IL GIUDICE

letto il ricorso depositato in data 7.3.22 da s.r.l.
sentite le parti del procedimento e l'esperto nella udienza telematica del 17.3.22,
acquisita *medio tempore* la documentazione integrativa richiesta e il parere dell'esperto,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

La societa' ricorrente e' stata costituita nel maggio 2018 ed ha quale attivita' sociale la gestione di bar ristorante: essa e' partecipata al 70% da Estense s.r.l. e al 30% da s.r.l..

Dalla costituzione alla primavera 2021 la ricorrente ha gestito il pub denominato e collocato nella ex ', grazie

alla concessione ottenuta da s.r.l. nel marzo 2018.

Il 21 maggio del 2021 la societa' e' stata posta in liquidazione con conseguente cessazione della attivita'.

Attualmente la azienda e' affittata a s.r.l. con un contratto del 30.6.21 avente durata di due anni con un canone complessivo di 24mila euro che doveva essere versato interamente entro il 31.12.21, mentre ne risulta versata solo la meta' senza che la proprietaria abbia assunto alcuna iniziativa per il recupero.

Del resto a societa' s.r.l., affittuaria e (ipotetica cessionaria, come si dira' piu' avanti) e' stata costituita l'11.5.21, dieci giorni prima della messa in liquidazione di e poco prima del contratto di affitto; ha 10.200 euro di capitale sociale versato per 2550,00, i soci sono i medesimi soci della tranne Nicola ex legale rappresentante, ed attuale legale rappresentante di s.r.l. che partecipa in con una quota del 30% del capitale. Il restante 70% di e' di Estense s.r.l., societa' che ha i medesimi soci di s.r.l.

La ricorrente vanta un ammontare di debiti scaduti per 479.577 (cifra cui l'esperto, che ha avuto due giorni per esaminare la documentazione, ha effettuato alcune non rilevanti rettifiche in aumento) e presenta in situazione patrimoniale un attivo di euro 371.686 costituito fondamentalmente dalla azienda, valorizzata in poco meno di euro 200mila (allo stato manca alcuna perizia che conforti il valore di bilancio e che assicuri la congruita' sia del canone di locazione che del prezzo di vendita), e da crediti verso clienti, in gran parte oggetto di cause pendenti.

Atteso lo stato di liquidazione della societa', e tutta da valutare la compatibilita' di tale stato con la stipulazione di un contratto di affitto di azienda, i numeri rendono evidente che l'attivo, presi per buoni i dati di bilancio, non sia sufficiente -una volta liquidato- a pagare i debiti gia' scaduti. Un creditore si e' gia' mosso in via esecutiva promuovendo un pignoramento presso terzi ed un secondo decreto ingiuntivo e' stato emesso a carico della ricorrente con scadenza dei termini per la opposizione il prossimo otto aprile.

Cio' premesso la ricorrente espone il proprio progetto per risanare la impresa:

essa prevede di cedere la azienda alla newco s.r.l. al prezzo di euro 90mila, da corrisondersi in 5 anni, senza interessi, in 60 uguali rate mensili di € 1.500,00 ciascuna, ovvero nei modi indicati nella "offerta irrevocabile d'acquisto condizionata", che prevede che il pagamento dei suddetti 90.000,00 euro avvenga nel seguente modo:

- € 12.000,00 entro il 30 giugno 2022



- € 8.000,00 entro il 31 dicembre 2022
- € 10.000,00 entro il 30 giugno 2023
- € 10.000,00 entro il 31 dicembre 2023
- € 10.000,00 entro il 30 giugno 2024
- € 10.000,00 entro il 31 dicembre 2024
- € 10.000,00 entro il 30 giugno 2025
- € 10.000,00 entro il 31 dicembre 2025
- € 10.000,00 entro il 30 giugno 2026

Il restante attivo deriverebbe poi dal recupero del credito verso s.r.l., in relazione al quale la causa e' gia' pendente, e dalle azioni che si riterranno di instaurare verso l'ex amministratore di Nicola

Sostiene poi la ricorrente che, una volta pagati i debiti, nelle misure e percentuali che in ricorso ex art 7 D.L. 118/21 e anche nella istanza per nomina dell'esperto sono analiticamente indicati (quasi come se il ricorso non fosse teso a intavolare un tavolo di trattative ma piuttosto a effettuare direttamente ai creditori una proposta gia' confezionata), lo stato di liquidazione sara' revocato e la societa' sara' in grado di riprendere la attivita'. Si ignora pero' con quale azienda ed in quale spazio visto che la azienda e la relativa concessione comunale, in ogni caso in scadenza nel 2027, sarebbero nelle more state cedute a terzi.

Lo stesso esperto nella sua sintetica relazione espone che astrattamente lo stato di liquidazione e' revocabile quando la impresa, per esempio per apporto esterno, abbia ristabilito il proprio equilibrio economico-finanziario, ma esprime serie perplessita' su quale mai possa essere la impresa che potrebbe ricominciare a esercitare.

Sulla base di tali premesse la ricorrente insta per la conferma delle misure protettive di cui all'art. 6 D.L. 118/21, e nello specifico per la inibitoria delle azioni esecutive con riguardo a Studio s.r.l. (che ha gia' iniziato un pignoramento presso terzi) e con riguardo al ceto bancario.

A questo punto deve essere rammentato che l'art.2 del D.L. n.118/2021 è chiaro nel riservare il procedimento di composizione negoziata alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, per cui si palesa un ossimoro l'accesso al procedimento da parte da una società in liquidazione senza che neppure sia dedotta (oltre che documentata) la sussistenza attuale dei presupposti per la revoca della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione. Rimane oscuro come l'eventuale ripristino dell'equilibrio economico-finanziario sia in grado di resuscitare la continuità della impresa, mettendola in condizione di produrre valore, posto che la azienda sarebbe stata venduta.

A questo si aggiunge la preoccupante assenza del piano finanziario per i successivi sei mesi previsto dall'art.7) comma 2, lett.d): quello denominato piano finanziario e' in realta' il piano di liquidazione della societa' in liquidazione e comporta la dismissione di ogni cespite attivo (che e' l'in se' della liquidazione) Quanto al prospetto delle iniziative di carattere industriale che l'imprenditore intende adottare, la ricorrente si limita a affermare, in calce al c.d. piano finanziario, che "si è motivatamente affermato che ad esito del risanamento dell'impresa, s.r.l., attualmente in stato di liquidazione, risolverà tale stato per riprendere la sua attività nella ristorazione, bar, birrerie."

Ma la assenza del piano finanziario, del piano industriale e del business plan prospettico si spiega in ragione del reale obiettivo delle trattative: arrivare a liquidare i cespiti attivi, destinando la azienda a una societa' appositamente costituita, e apertamente correlata con la

E nessuna indagine sulla solidita' patrimoniale della affittuaria, che, per contro, e' gia' inadempiente al pagamento del canone di affitto. Il fatto che il legale di presente il legale rappresentante, abbia in udienza immediatamente affermato che c'era disponibilita' a versare immediatamente il residuo canone, senza nemmeno avere sentito la affittuaria, al di la' della



affidabilità della affermazione, rende evidente che non vi sia seria distinzione fra la affittante e la affittuaria.

Pertanto, essendo la finalità immediata della composizione negoziata –così come rappresentata dalla ricorrente– quella della liquidazione dell'attivo a favore della correlata con conseguente pagamento falcidiato dei creditori, ed essendo la ripresa della continuità del tutto astratta e meramente ipotetica, anche nella stessa prospettazione della ricorrente, può affermarsi che la ricorrente non presenti, sulla base delle sue stesse affermazioni e prospettazioni, una seria e ragionevole possibilità di risanamento e che quindi manchi lo stesso presupposto per accedere alla composizione negoziata.

Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed all'esperto.

Ferrara 21.3.22

Il Giudice
Dott.ssa Anna Ghedini

